

PROCEDURE ELETTORALI

1. Il voto è espresso con l'indicazione di: cognome, nome, numero di iscrizione all'Albo e genere di ciascun candidato, comunque con i dati che consentono l'individuazione del candidato, come precisato ai punti 5, 6 e 7.
2. L'elettore può esprimere al massimo n. 15 preferenze.
Le preferenze eccedenti non sono ritenute valide, seguendo l'ordine di posizione della preferenza a partire dall'alto della scheda.
3. A tutela della parità di genere, l'elettore non può esprimere preferenze per candidati di un medesimo genere in numero superiore a 10. Le preferenze eccedenti non sono ritenute valide, seguendo l'ordine di posizione della preferenza a partire dall'alto della scheda.
4. Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio delle schede sono adottati i seguenti criteri:
 - a) In caso di indicazione di più di 15 candidati sono considerati votati i primi 15.
 - b) Il voto è ritenuto valido anche se la scheda riporta un numero di votati inferiori a 15.
 - c) Ogni elettore può votare indifferentemente sia candidati della sezione A che della sezione B.
 - d) Nel caso risulti votato un collega non candidato, risultano validi gli altri nominativi indicati sulla scheda.
5. Se sulla scheda un candidato è indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiono più candidati con il medesimo cognome, il voto è nullo e non è conteggiato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l'indicazione del numero di iscrizione all'Ordine o del genere.
6. Se sulla scheda un candidato è indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, il voto è valido purché l'indicazione formulata non corrisponda a quella di altro candidato, a meno che il candidato non sia univocamente riconoscibile mediante l'indicazione del numero di iscrizione all'Ordine o del genere.
7. Non è valida la preferenza espressa con la sola indicazione del numero di iscrizione del candidato.
8. Sono nulle le schede che:
 - a) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
 - b) contengono segni diversi da quelli necessari per l'espressione del voto;
 - c) consentono il riconoscimento dell'elettore.